

(98/C 82/48)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2134/97****di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

*Oggetto:* Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore

1. Può il Consiglio far sapere se sono previsti per lo meno controlli campione quanto ai dati forniti dal produttore?
2. In tal caso, come vengono valutati in particolare i rischi di allergia per i prodotti i cui nuovi ingredienti di norma non sono finora mai stati destinati al consumo umano o non sono mai stati contenuti in generi alimentari, ad esempio proteine di batteri di origine termica?

**Risposta comune  
alle interrogazioni scritte E-2132/97 e E-2134/97***(20 ottobre 1997)*

L'articolo 6 del regolamento 258/97 e, se del caso, l'articolo 7, paragrafo 1 e l'articolo 9 del medesimo regolamento indicano gli elementi necessari per le valutazioni e le relative modalità di realizzazione.

Nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 6, le procedure seguite dalle autorità competenti in materia di valutazione sono di competenza degli Stati membri.

(98/C 82/49)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2136/97****di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(24 giugno 1997)*

*Oggetto:* Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — enzimi e additivi geneticamente modificati

Può il Consiglio far sapere se sono previste iniziative, a livello di Unione europea, intese a colmare l'attuale vuoto legislativo per quanto riguarda l'autorizzazione di enzimi o additivi che vengono ottenuti con l'impiego di microrganismi geneticamente modificati e che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, né in quello del regolamento sugli additivi?

**Risposta***(20 ottobre 1997)*

A norma dell'articolo 2 del regolamento n. 258/97 sui nuovi prodotti i nuovi ingredienti alimentari, sono esclusi dal campo d'applicazione dello stesso gli additivi alimentari, gli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ed i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari. Tali esclusioni valgono tuttavia solo nella misura in cui il livello di sicurezza fissato dalle direttive di base equivalga al livello di sicurezza contemplato dal regolamento citato.

Pare inoltre utile segnalare all'Onorevole Parlamentare che la Commissione ha dichiarato di confermare che, qualora alla luce dell'esperienza dovesse risultare che esistono lacune nel sistema di protezione della salute pubblica previsto dal quadro legislativo esistente, in particolare per quanto riguarda le sostanze di ausilio alla lavorazione, formulerà proposte adeguate al fine di colmare tali lacune (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 7). Finora, nessuna proposta in tal senso è stata presentata al Consiglio.